



Allegato 1 alla deliberazione della Giunta camerale n. 78 del 15/11/2021

Regolamento per la definizione della procedura sanzionatoria e dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative - Legge 689/81 s.m.i.

ART. 1 - OGGETTO E PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative a violazioni di leggi per le quali la Camera di Commercio ha competenza, nel rispetto della Legge n. 689/81 e dei principi di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza del proprio operato.
2. L'Ente Camerale assicura e garantisce un'organizzazione efficiente che consente di gestire l'obbligo sanzionatorio in modo efficace per accertare, irrogare il maggior numero di sanzioni possibili al minor costo possibile.

ART. 2 - VERBALE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE

1. Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo di vigilanza, rilevando una violazione, ne comunica gli estremi al trasgressore. La contestazione può avvenire contestualmente o con notifica successiva.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - data e luogo dell'accertamento;
 - generalità e qualifica del verbalizzante;
 - generalità e domicilio dell'autore della violazione e degli eventuali obbligati in solido (art. 6 L.689/1981);
 - data e luogo dell'avvenuta violazione;
 - descrizione del fatto costituente la violazione;
 - indicazione delle norme violate;
 - eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo nonché del pagamento in misura ridotta;
 - autorità competente a ricevere scritti difensivi ed eventuali richieste di audizione personale;
 - sottoscrizione del verbalizzante, fatta salva, per gli atti emanati con sistemi informativi e telematici, la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3 del D. lgs. 39/93).
3. La notificazione di norma è effettuata mediante invio alla casella di posta elettronica certificata; laddove ciò non sia possibile, mediante utilizzo del servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 890 del 20 novembre 1982, restando comunque salve le modalità previste dal codice di procedura civile.
4. La mancata notificazione nei termini prescritti dall'art.14, c.2 L.689/1981 estingue l'obbligazione. La notifica a mezzo posta per l'amministrazione procedente si perfeziona con la consegna del plico all'agente postale.



ART. 3 - TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE

1. Il termine entro il quale deve essere notificato il verbale decorre dall'accertamento della violazione, ossia dalla data in cui l'ufficiale accertatore, dell'ufficio preposto agli accertamenti, constata la violazione. Il *dies a quo* corrisponde alla data di conclusione del procedimento istruttorio necessario, caso per caso, per la verifica della sussistenza degli elementi che sostanziano la violazione.

ART. 4 - CONCORSO DI PERSONE

1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

ART. 5 - RESPONSABILI DELLE VIOLAZIONI ED APPLICAZIONI PRATICHE

1. In via generale, fatta salva diversa e specifica indicazione di legge, le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, in quanto obbligati principali, e più precisamente:
 - in caso di imprese individuali, al titolare
 - in caso di società, a tutti gli amministratori
 - in caso di consorzi, a coloro che hanno la direzione del consorzio
2. Formano casi particolari:
 - la nomina di amministratore di una società di capitali, che resta a carico del solo amministratore nominato;
 - la cessazione di amministratori di società di capitali con collegio sindacale, che resta a carico dei soli membri del collegio.
3. Nel caso di sanzioni a carico di una società/consorzio, la persona giuridica è obbligata in solido con gli amministratori.
L'adempimento da parte della persona giuridica ha effetti liberatori nei confronti dell'obbligato principale laddove il pagamento corrisponda esattamente a quanto richiesto dall'Organo accertatore tenendo, altresì, conto delle spese del procedimento.
In seguito alla cancellazione della società/consorzio dal Registro Imprese, i competenti uffici notificano i verbali di accertamento e le ordinanze solo a coloro che risultavano essere gli obbligati principali e non anche all'obbligato in solido.
4. L'Ufficio preposto all'applicazione della sanzione amministrativa, ai fini dell'accertamento della responsabilità, verifica, altresì, eventuali, specifiche indicazioni di legge diverse da quanto previsto, in via generale, nel precedente punto 5.1; verifica inoltre la presenza delle condizioni indicate dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge n. 689/1981, oltre ad eventuali procure speciali o limitazioni di responsabilità risultanti dal Registro delle Imprese.

ART. 6 – COSTO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

1. Per ogni verbale di accertamento il trasgressore, oltre all'importo richiesto a titolo di pagamento della sanzione, è tenuto a corrispondere le spese del procedimento di accertamento e le eventuali spese del procedimento di ingiunzione.
2. Le spese del procedimento di accertamento sono dovute sia dai soggetti obbligati in via principale, sia dal soggetto obbligato in solido il quale, in ragione della sua qualità, può sempre liberare i trasgressori effettuando il relativo pagamento liberatorio comprensivo di tutte le spese del procedimento.



3. Le spese di procedimento per l'emissione del verbale di accertamento, dell'ordinanza ingiunzione, delle autorizzazioni alla rateizzazione ammontano ad Euro 25,00 per ogni atto.
Con l'ordinanza ingiunzione vengono recuperate anche le spese di procedimento relative ai verbali di accertamento qualora previste. L'emissione di ordinanze di archiviazione e di rigetto o di accoglimento dell'opposizione al sequestro non sono soggette a spese.

ART. 7 – SCRITTI DIFENSIVI E AUDIZIONE PERSONALE

1. Successivamente alla notifica del verbale, l'interessato ha la possibilità di presentare scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando eventuale documentazione nonché chiedere un'audizione personale nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento.
2. L'Ente non esaminerà scritti difensivi inoltrati successivamente all'emissione dell'ordinanza.
3. L'interessato è convocato per l'audizione dall'Amministrazione con modalità telematiche e laddove non sia possibile, eccezionalmente, con raccomandata a/r. Non si procede alla convocazione per l'audizione se negli scritti difensivi emergono motivazioni sufficienti per l'archiviazione.
4. L'audizione è sempre effettuata con la presenza del funzionario responsabile del procedimento; di essa si redige un sintetico verbale, una copia del quale è consegnata all'interessato.
5. Qualora l'interessato, pur avendo presentato scritti difensivi, effettui il pagamento della sanzione in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81, non si procederà all'esame degli scritti difensivi poiché detto pagamento, avendo effetto liberatorio, conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.
6. L'ufficio competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione può sempre richiedere ulteriori informazioni agli organi che hanno proceduto all'accertamento della violazione.

ART. 8-RAPPORTO

1. L'organo accertatore, verificato il mancato pagamento dell'importo ridotto della sanzione e delle spese di procedimento nei termini prescritti, trasmette all'ufficio competente i rapporti di cui all'art. 17 della L. 689/81 allegando prova delle notifiche effettuate.
2. Laddove sia ritenuto fondato l'accertamento e non consti all'Ente il pagamento liberatorio sarà emessa ordinanza ingiunzione entro il termine prescrizione previsto dalla legge.

ART. 9 – IMPORTI DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nonché l'uniformità di trattamento del regime sanzionatorio, gli importi dell'ordinanza ingiunzione sono riportati nella tabella allegata A del presente regolamento, tenendo conto dei criteri indicati dalla legge e dal presente Regolamento. In particolare:
 - graduazione della sanzione in base all'entità del ritardo nell'adempimento;
 - la sanzione applicata sarà, di norma, superiore all'importo ridotto previsto dall'art. 16 della legge 689/81, salvo il caso in cui, dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti, risulti che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa, dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure il trasgressore si sia adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, in assenza di reiterazione, oppure lo stesso si trovi in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, nel qual caso si applicherà una sanzione pari al



minimo edittale per la specifica sanzione prevista o, in alternativa, verrà confermata la misura ridotta.

- 2 Mediante la presentazione di scritti difensivi il trasgressore può portare all'attenzione dell'Ente circostanze o fatti che possono giustificare una deroga ai criteri indicati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 689/1981.
- 3 Quando l'accertamento è stato condotto dal Registro Imprese ed in assenza di scritti difensivi l'importo della sanzione inflitta con l'Ordinanza è riportato nella tabella allegato A del presente regolamento.

In ogni caso, l'importo dell'ordinanza è definito, di norma, ricorrendo ai seguenti criteri:

- 3.1 Nel caso di violazione da parte delle imprese individuali dell'art. 2194 C.C., l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta è aumentato:
 - del 30%, arrotondato per eccesso all'unità di euro, se il ritardo dell'adempimento non è superiore a 30 giorni;
 - del 40%, arrotondato per eccesso all'unità di euro se, il ritardo dell'adempimento è superiore a 30 giorni ed inferiore ad 1 anno;
 - del 50%, arrotondato per eccesso all'unità di euro, se il ritardo dell'adempimento è superiore a 1 anno.
 - 3.2. Nel caso di violazione da parte da parte delle Società, l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta è aumentato:
 - del 10%, arrotondato per eccesso all'unità di euro, se il ritardo dell'adempimento non è superiore a 30 giorni;
 - del 20%, arrotondato per eccesso all'unità di euro se, il ritardo dell'adempimento è superiore a 30 giorni ed inferiore ad 1 anno;
 - del 30%, arrotondato per eccesso all'unità di euro, se il ritardo dell'adempimento è superiore a 1 anno.
 - 3.3 Nel caso di violazione REA gli importi previsti dalla legge sono moltiplicati per due e arrotondati per eccesso all'unità di euro.
- 4 Nel caso di violazioni di normative accertate da organi accertatori diversi dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, si applica l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta aumentato del 10%, arrotondato per eccesso all'unità di euro.

ART. 10 – ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

1. Nel caso in cui, d'ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l'accertamento degli organi di vigilanza sia ritenuto infondato o emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate, viene emessa un'ordinanza di archiviazione, comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato nel caso in cui sia emessa in accoglimento delle difese.
2. L'archiviazione è disposta anche nei seguenti casi:
 - presenza di vizi non sanabili nella procedura di accertamento ovvero nella contestazione ovvero nella notifica della violazione;
 - pagamento liberatorio nei termini;
 - sopravvenuta inesigibilità della somma dovuta per decorso del termine previsto dall'art. 28 della L. 689/81;
 - in ogni altro caso in cui, al termine dello svolgimento dell'istruttoria non sussistono elementi sufficienti per poter ravvisare con certezza l'avvenuta violazione o non sia stato sufficientemente assicurato il diritto alla difesa del trasgressore.



ART. 11 - RATEIZZAZIONE DELL'IMPORTO

1. Su motivata richiesta del trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate, comprovate da idonea documentazione, può essere concessa la rateizzazione della sanzione pecuniaria, in rate mensili da tre sino ad un massimo di trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, fermo rimanendo l'avvio della procedura dell'iscrizione a ruolo.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2022, a seguito di pubblicazione all'Albo camerale on line e su apposita sezione del sito internet istituzionale.

ART. 14 - PERIODO TRANSITORIO

1. Per i procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, ovvero quelli per i quali sia già stato notificato il verbale di accertamento ma non l'ordinanza ingiunzione, il trasgressore è rimesso in termini e può effettuare il pagamento liberatorio pari al doppio del minimo (o un terzo del massimo se più favorevole) oltre le spese di notifica, entro il 31.12.2021.



Allegato A)

SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI ACCERTATE DAL REGISTRO IMPRESE (IN ASSENZA DI SCRITTI DIFENSIVI)

Violazioni Rea	Fatto	Qualificazione	Importo ridotto ex art. 16 L. 681/81 (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell'Ordinanza
D.L. 357/1987 convertito in L. 434/1987	Ritardo nella denuncia	inferiore a 30 giorni	Euro 10,00	Euro 20,00
D.L. 357/1987 convertito in L. 434/1987	Ritardo nella denuncia	superiore a 30 giorni	Euro 51,33	Euro 103

Violazioni Rea	Qualificazione	Importo ridotto ex art. 16 L. 681/81 (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell'Ordinanza
Art. 2194 c.c. (minimo: € 10 – massimo € 516) Fatto: Ritardo nell'effettuare la denuncia presso il Registro Imprese	Domanda di iscrizione/denuncia al R.I. presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 20	€ 26
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata tra il 31° giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 20	€ 28
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata oltre il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 20	€ 30

Violazioni R.I. – Società (dal 15/11/2011)	Qualificazione	Importo ridotto ex art. 16 L. 681/81 (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell'Ordinanza
Art. 2630, I, c.c. (modificato dalla L. 180/2011)	Domanda di iscrizione/denuncia al R.I. presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 68,66	€ 76



Se la denuncia è effettuata entro 30 gg. dalla scadenza: minimo € 34,33 massimo € 344,00	Domanda di iscrizione/denuncia al R.I. presentata tra il 31°giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 206	€ 248
Se la denuncia è effettuata dopo 30 gg. dalla scadenza: min. € 103,00 massimo € 1.032,00	Domanda di iscrizione/denuncia al R.I. presentata oltre il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 206	€ 268
Fatto: Omessa esecuzione nel termine prescritto di denunce, comunicazioni, depositi			

Violazioni R.I. – Società - BILANCI (dal 14/11/2011)	Qualificazione	Importo ridotto ex art. 16 L. 681/81 (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell’Ordinanza
Art. 2630, II, c.c. (modificato dalla L. 180/2011) Se il deposito del bilancio è effettuato entro 30 gg dalla scadenza: minimo € 45,78 massimo € 458,67	Domanda di iscrizione/denuncia al R.I. presentata entro il 30°giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 91,56	€ 101
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata tra il 31°giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 274,66	€ 330
	Domanda di iscrizione/denuncia al R.I. presentata oltre il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 274,66	€ 358
Se la denuncia è effettuata dopo 30 gg dalla scadenza: minimo € 137,33 massimo € 1.376,00			



Sommario

ART. 1 – OGGETTO E PRINCIPI.....	1
ART. 2 - VERBALE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE.....	1
ART. 3 - TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE	2
ART. 4 - CONCORSO DI PERSONE	2
ART. 5 - RESPONSABILI DELLE VIOLAZIONI ED APPLICAZIONI PRATICHE	2
ART. 6 – COSTO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	2
ART. 7 – SCRITTI DIFENSIVI E AUDIZIONE PERSONALE.....	3
ART. 8–RAPPORTO.....	3
ART. 9 – IMPORTI DELL’ORDINANZA-INGIUNZIONE.....	3
ART. 10 – ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE	4
ART. 11 - RATEIZZAZIONE DELL’IMPORTO.....	5
ART. 12 - NORME DI RINVIO	5
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE.....	5
ART. 14 – PERIODO TRANSITORIO	5
Allegato A)	6